

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1958

(2<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania » (61) (D'iniziativa del senatore Tartufoli) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 9, 12, 13, 14, 15, 16
BOSI . . . . .	16
CARELLI . . . . .	11
CARUSO . . . . .	11
DE GIOVINE, <i>relatore</i> . . . . .	9, 11, 13, 14, 15, 16
DE LEONARDIS . . . . .	10, 11, 13, 15, 16
FERRARI . . . . .	14, 16
GARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	10, 15
MILILLO . . . . .	12
RISTORI . . . . .	16

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Bosi, Braschi, Carelli, De Giovine, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Ragno, Ristori, Salari, Salomone e Zanoni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Sereni e Spezzano sono sostituiti rispettivamente dai senatori Caruso e Sacchetti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Garlato.

F A B B R I, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania » (61).**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania ».

D E G I O V I N E, *relatore*. Riassumerò in breve il mio pensiero su questo dise-

gno di legge, facendo riferimento a quanto ho già esposto nella passata seduta.

In sostanza io torno a proporre, sia pure con lievi modificazioni, l'emendamento all'articolo 1 sul quale abbiamo lungamente discusso appunto nel corso della nostra ultima riunione. Tale emendamento, più che una modifica vera e propria, è da considerarsi come un chiarimento, perchè è evidente che, ove si parla di Autorità giudiziaria, ci si vuole riferire alle Commissioni specializzate.

Per maggiore chiarezza, quindi, propongo di sostituire le parole: « irretrattabile della Autorità giudiziaria », al primo comma, con una locuzione più giuridica, e precisamente con le parole: « passata in giudicato delle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140 ».

In tal modo verrebbe ad essere eliminato ogni equivoco relativamente ai giudicati dell'Autorità giudiziaria, o più specificamente delle Sezioni specializzate.

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, proporrei che le parole: « e per i quali non sia intervenuto accordo tra le parti », da me proposte nella scorsa seduta come emendamento aggiuntivo, venissero collocate dopo il primo periodo dell'articolo stesso, perchè in tal modo la dizione risulterebbe, a mio avviso, più chiara.

Dopo ripetuto esame della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha fatto riferimento esclusivamente all'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce che non vi debbono essere disparità di trattamento fra i cittadini, mi sembra che, escludendo il caso in cui sia già intervenuta pronuncia da parte delle Sezioni specializzate, ed escludendo i casi in cui siano intervenuti accordi (rendendo cioè operante la legge soltanto per i casi che non sono stati mai esaminati dalle Sezioni specializzate e quelli per i quali non è intervenuto accordo fra le parti), non possa più verificarsi la disparità di trattamento rilevata dalla Corte costituzionale fra coloro i quali avevano già contrattato una riduzione dei canoni e coloro che non l'avevano ottenuta. Messi quindi a posto questi due punti con le pro-

poste di emendamento da me presentate, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rende conto della carenza che è derivata dalla dichiarazione di incostituzionalità della legge del 1956 da parte della Corte costituzionale, e ritiene, quindi, necessario un intervento legislativo per sanare tale carenza. Il Governo non ha pertanto nulla in contrario all'approvazione di questo provvedimento di legge, con gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, e si rimette, quanto alla decisione, al giudizio della Commissione.

DE LEONARDIS. A nostro avviso deve essere chiaro in primo luogo che la decorrenza del provvedimento in discussione risale all'annata agraria 1955-56, ed in secondo luogo che la riduzione deve essere del 30 per cento ed automaticamente applicabile. In caso contrario, infatti, porremmo i contadini in condizione di dover affrontare continuamente delle cause, cosa questa contraria anche al buon andamento dell'economia nazionale.

Propongo quindi, anche a nome del collega Bosi, di sostituire l'attuale articolo 1 col seguente:

« A decorrere dall'annata agraria 1955-1956 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme sulla disciplina dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici — convenuti in canapa o in danaro, con riferimento al prezzo della stessa — nelle provincie della Campania, sono ridotti del 30 per cento, anche nel caso che la fibra non sia coltivata.

Qualora il canone sia composto parte in canapa parte in altri prodotti, o con riferimento ai prezzi dei medesimi, la riduzione di cui al presente articolo, salve le norme vigenti per i canoni costituiti in cereali o con riferimento al prezzo di questi prodotti, si applica limitatamente alla parte compo-

sta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa ».

Verremmo ad avere, in tal modo, la possibilità di stabilire con chiarezza a quanto ammonta la riduzione.

DE GIOVINE, *relatore*. Vorrei chiarire questo punto: il fatto di aver posto la riduzione in una latitudine dal 25 al 30 per cento, e quindi il fatto di non determinare una riduzione fissa del 30 per cento, sembra che corrisponda anche allo spirito della sentenza della Corte costituzionale. Se prescriviamo soltanto la riduzione del 30 per cento, c'è sempre la facoltà di ricorrere alla Sezione specializzata, quindi la riduzione non è mai operante. Per salvare il principio contenuto nella sentenza della Corte costituzionale, che dice che non bisogna considerare indiscriminatamente casi diversi, occorre stabilire una elasticità di riduzione tale che si possa adattare a casi diversi, perchè effettivamente non tutti i criteri informativi della determinazione di un canone sono uguali; si è potuta verificare anche in essi una certa differenza e quindi, parallelamente, si è fissato un tipo di riduzione flessibile, dal 25 al 30 per cento.

Fatte queste considerazioni, io insisto nella formula da me proposta.

« Quanto al fatto che si debba tener conto della retroattività, ciò è chiaramente detto nell'articolo 3.

DE LEONARDIS. L'articolo 3, qualora venisse accolta la mia proposta di emendamento, sarebbe superato, perchè risulterebbe incluso nell'articolo 1.

La formula suggerita dall'onorevole relatore è troppo lata, perchè con essa per ogni caso si dovrà ricorrere ad eventuali accordi; occorre invece stabilire tutto, fin d'ora, anche per le annate arretrate. Una delegazione di contadini della regione interessata, e lo onorevole Presidente mi è testimone, chiede fundamentalmente questo. Altrimenti gli affittuari saranno costretti a restituire tutto o parte di ciò che è stato trattenuto, il che li porrebbe nell'impossibilità di far fronte al pagamento.

In riferimento a quanto è stato detto dalla Corte costituzionale, inoltre, noi proponiamo di introdurre nel disegno di legge in discussione il seguente articolo 2-*bis*:

« Ove i canoni contrattuali siano stati modificati anteriormente all'annata agraria 1955-56 e con effetti per quell'annata e successive, la riduzione di cui all'articolo precedente sarà computata sul canone contrattuale ».

Ho voluto preannunziare questo emendamento fin d'ora, data l'eccezione che è stata sollevata dal relatore in merito al fatto che si ricadrebbe in una situazione giuridica contraria al principio affermato dalla Corte costituzionale. La situazione verrebbe modificata con questo nuovo articolo, perchè, se rispettiamo le riduzioni già avvenute, ovvero i contratti su cui la riduzione è stata già fatta, non ci troviamo più sul terreno che è stato oggetto di critica da parte della Corte costituzionale. Il punto essenziale della sentenza della Corte costituzionale riguarda i canoni comunque determinati.

CARUSO. Ritengo che la Commissione possa accettare gli emendamenti proposti dal collega De Leonardis. Non si vede il motivo per cui debba esserci una elasticità, nella fissazione della riduzione, dal 25 al 30 per cento; ciò infatti non servirebbe assolutamente a far superare l'ostacolo posto dalla Corte costituzionale, che riguarda ben altro, ed incide su un altro punto della legge del 1956. Anzi, dirò di più: vi è motivo di eliminare questa elasticità nella riduzione, perchè se noi dovessimo ammetterla, favoriremmo involontariamente una serie di giudizi per determinare l'entità della riduzione dei canoni. Stabilendo invece che deve essere applicato il 30 per cento di riduzione, non si dà adito a possibilità di interpretazione diversa.

CARELLI. Noi ci preoccupiamo di rendere costituzionale questo disegno di legge e di evitare possibili susseguenti ricorsi per determinare l'incostituzionalità del disegno di legge che stiamo esaminando.

Mi sia lecito però dichiarare, con tutto il rispetto dovuto alla Corte costituzionale, che evidentemente la Corte stessa, come dicevo la volta scorsa, ha confuso, a mio avviso, il significato della ineguaglianza sociale con la nozione della ineguaglianza operativa.

A parte questo, debbo dire che non mi sembra inopportuno l'invito di alcuni colleghi a mantenere fissa la percentuale del 30 per cento, in quanto lo stabilire una oscillazione dal 25 al 30 per cento potrebbe giustamente determinare una serie di azioni di carattere giudiziario, tale da turbare effettivamente l'attività produttiva, economica e sociale, della categoria che vogliamo difendere.

Una volta stabilito, quindi, che l'incostituzionalità è basata sulla frase a cui si è fatto cenno, a me pare, come ripeto, che potrebbe anche accettarsi la proposta fatta dal senatore De Leonardis, al fine di evitare numerosissimi ricorsi. Credo, in tal modo, di collaborare a semplificare il problema della sistemazione della categoria interessata.

**PRESIDENTE.** Rendo noto alla Commissione che ho ricevuto numerosissimi telegrammi di contadini e di organizzazioni di contadini della Campania, con i quali si chiede che venga affrettata l'approvazione di questo disegno di legge, perchè già i proprietari stanno iugulando i poveri affittuari, non soltanto per quanto riguarda il passato, ma anche per il presente, senza considerare la diminuzione del 30 per cento.

Tutti sappiamo perfettamente che le leggi alle volte possono essere anche non buone e, se non sbaglio, un grande giurista, Cicerone, disse precisamente questo. Ogni legge reca in sè qualche punto debole, per cui la critica è sempre possibile.

Ora io penso che se noi giungiamo, per perfezionare un disegno di legge, a prolungarne ancora la discussione e a ritardare quindi l'approvazione di un provvedimento legislativo a favore di questi affittuari, verrà arrecato un grandissimo danno sociale agli affittuari stessi.

Raccomando perciò a tutti gli onorevoli componenti la Commissione di essere brevi, di presentare solo gli emendamenti necessari, e di procedere speditamente, al fine di poter approvare oggi un disegno di legge effettivamente benefico per tutti coloro che l'attendono.

**MILILLO.** Che l'approvazione di questo disegno di legge sia urgente non può essere messo in dubbio, e mi sembra che tutti siano d'accordo affinché oggi stesso questa discussione debba arrivare a concludersi. Ciò non toglie però che si debba fare lo sforzo necessario per rendere il provvedimento attaccabile il meno possibile, partendo da alcune considerazioni.

In primo luogo occorre evitare un nuovo eventuale vizio di legittimità costituzionale. Cosa ha detto la Corte costituzionale? La Corte ha trovato che l'aver messo sullo stesso piano i canoni in canapa perequati e quelli non perequati violava il principio costituzionale dell'articolo 3; adesso, perciò, si tratta di differenziare i canoni che non sono stati modificati rispetto a quelli che, in un modo o nell'altro, sono pervenuti a una qualche perequazione.

La dizione proposta dal senatore Tartufole presentatore del provvedimento è tale da ovviare a questo inconveniente? A me pare di no, perchè lo stabilire, invece di una riduzione fissa del 30 per cento, una riduzione elastica, per una latitudine dal 25 al 30 per cento, lascia una certa elasticità di apprezzamento alle Commissioni che possono essere eventualmente sollecitate a pronunziarsi, e non sposta la situazione, dal momento che la Corte costituzionale ha detto che non può farsi il medesimo trattamento ai canoni già perequati e a quelli non perequati. Noi dobbiamo quindi trovare il modo di differenziare gli uni dagli altri.

Dire invece che, anzichè del 30 per cento, la riduzione potrà essere del 25 fino al 30 per cento, rimettendosi al giudizio, caso per caso, delle Commissioni, non significa stabilire già nel testo del disegno di legge una differenza di trattamento. Tale differenza si ottiene facendo un trattamento diverso, dicendo cioè che i canoni perequati verranno

no trattati in una certa maniera, e i non perequati in un'altra. Ciò prescinde dalla misura della riduzione, che può restare ugualmente fissa, rigida; il problema di differenziare i canoni si deve risolvere in altro modo.

In qual modo si può risolvere? È stato presentato un articolo 2-bis, che riterrei utile assorbire nell'articolo 1, come proposto dal senatore De Leonardis, dove è detto che per i canoni perequati si tiene conto della perequazione; cioè se la perequazione è stata, ad esempio, del 10 per cento, ovvero la Commissione ha ridotto il canone del 10 per cento, allora il 30 per cento di riduzione diventa 20 per cento. La questione di stabilire fin d'ora in misura fissa la riduzione mi pare essenziale, perchè se stabiliamo una latitudine dal 25 al 30 per cento, mentre da una parte non soddisfiamo l'esigenza prospettata dalla sentenza della Corte costituzionale, dall'altra incappiamo in un altro inconveniente grave: quello di rendere inevitabile il ricorso alla magistratura in qualunque caso, perchè è chiaro che non ci sarà un caso solo in cui l'una o l'altra delle parti non sentirà il bisogno di ricorrere alla Sezione specializzata. Ma con ciò implicheremo i contadini in centinaia di controversie.

Può essere questo il nostro scopo? Evidentemente no. Noi dobbiamo semplificare le procedure, dobbiamo mirare ad avvantaggiare i contadini senza incorrere nel vizio di incostituzionalità. Tale obiettivo si può raggiungere sia precisando che i canoni già perequati debbono essere trattati diversamente, nel senso che quel tanto che la Magistratura ha già ridotto deve essere computato ai fini della attuale riduzione, sia lasciando fissato in modo preciso qual'è lo ammontare della riduzione, per evitare che le parti siano costrette ad adire ogni volta il magistrato.

Come ripeto, propongo che l'emendamento presentato come articolo 2-bis venga inserito, come ultimo comma, nell'articolo 1, presentato come sostitutivo di quello attuale.

DE LEONARDIS. Aderisco alla proposta del collega Milillo.

DE GIOVINE, *relatore*. A proposito di quanto è stato detto finora, vi è una differenza sostanziale che non deve sfuggire. Con la modifica da me proposta e, a mio avviso, interpretando rettamente la sentenza della Corte costituzionale, noi non rimettiamo in discussione quei canoni per i quali sono già intervenuti giudicati da parte delle Sezioni specializzate. Al contrario, la sostanza del nuovo articolo proposto dai colleghi dell'altra parte è che non solo devono essere rivisti ed aggiornati i canoni per i quali non vi è stata contrattazione o ricorso alle Sezioni specializzate, ma devono essere aggiornati anche i canoni che sono stati soggetti a revisione e a giudizio da parte delle Sezioni specializzate; questo è il punto.

Ritengo quindi che sia opportuno conservare l'attuale dizione dell'articolo 1, con la modifica da me proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1957-58 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in canapa o con riferimento al prezzo della stessa nelle provincie della Campania, relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia irretrattabile dell'Autorità giudiziaria, sono ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25 per cento ad un massimo del 30 per cento.

In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative a rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determina la misura della riduzione stessa, entro i limiti sopra indicati, sulla base delle particolari circostanze e delle determinazioni della Commissione tecnica

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

2ª SEDUTA (29 luglio 1958)

provinciale prevista dall'articolo 2 della legge medesima.

Qualora il canone sia composto parte in canapa e parte in altri prodotti, o con riferimento ai prezzi dei medesimi, la riduzione di cui al presente articolo, salve le norme vigenti per i canoni costituiti in cereali o con riferimento al prezzo dei medesimi, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 comma primo della legge 3 agosto 1949, n. 476, e quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13 della citata legge 18 agosto 1948, n. 1140.

A questo articolo è stato presentato dai senatori De Leonardis, Bosi e Milillo il seguente emendamento tendente a sostituire l'articolo con altro, del seguente tenore:

« A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme sulla disciplina dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici — convenuti in canapa o in dano, con riferimento al prezzo della stessa — nelle provincie della Campania, sono ridotti del 30 per cento, anche nel caso che la fibra non sia coltivata.

« Qualora il canone sia composto parte in canapa parte in altri prodotti, o con riferimento ai prezzi dei medesimi, la riduzione di cui al presente articolo, salve le norme vigenti per i canoni costituiti in cereali o con riferimento al prezzo di questi prodotti, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

« Ove i canoni contrattuali siano stati modificati anteriormente all'annata agraria 1955-56 e con effetti per quell'annata e successive, la riduzione di cui al primo comma del presente articolo sarà computata sul canone contrattuale ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori De Leonardis, Bosi e Milillo.

(Non è approvato).

A questo articolo è stato presentato dal senatore De Giovine il seguente emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « irrettrabile dell'Autorità giudiziaria » con le altre: « passata in giudicato delle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore De Giovine.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al locatore e quella minore concordata dalle parti a norma dell'articolo 1, o determinata dalla Sezione specializzata, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto o, nel caso di pronuncia della Sezione specializzata posteriore alla cessazione di tale contratto, non oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sono salve le norme più favorevoli ai fittavoli contenute nei contratti individuali e in accordi collettivi.

FERRARI. Per quanto riguarda l'articolo 2 desidererei avere un chiarimento dal relatore, senatore De Giovine: mentre si legge nell'articolo 1 «... relativamente ai quali (contratti) non sia intervenuta pronuncia passata in giudicato delle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140,...», faccio notare che nell'articolo 2 si legge: «...non oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza».

DE GIOVINE, *relatore*. Questo vale solo per la riscossione dell'indebito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge si applica anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958. Si intendono « non esauriti » i rapporti relativamente ai quali il pagamento del canone sia stato eseguito solo in parte, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70 per cento di quello convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per iscritto.

DE GIOVINE, *relatore*. A questo articolo presenterei un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « i rapporti relativamente ai quali il pagamento del canone sia stato eseguito solo in parte », le altre: « e per i quali non sia intervenuto accordo tra le parti ».

Per maggiore chiarezza do nuovamente lettura dell'articolo, quale risulta con l'emendamento da me proposto:

« La presente legge si applica anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958. Si intendono « non esauriti » i rapporti relativamente ai quali il pagamento del canone sia stato eseguito solo in parte e per i quali non sia intervenuto accordo tra le parti, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70 per cento di quello convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per iscritto ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal relatore De Giovine.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

DE LEONARDIS. Propongo che, a questo punto, sia inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Il corrispettivo di affitto ai fini della applicazione della riduzione relativamente ai

canoni convenuti con riferimento al prezzo della canapa, sarà determinato sulla base della media generale dei prezzi delle qualità e quantità effettivamente conferite dai singoli affittuari.

Nel caso che la fibra non sia coltivata, il prezzo medio per la determinazione del canone in denaro sarà regolato sulla media generale dei prezzi, delle qualità e quantità conferite al Consorzio nazionale produttori canapa ».

La spiegazione di questo articolo aggiuntivo è semplice: ritengo che sia necessario stabilire una base di prezzo perchè la riduzione potrebbe, in ultima analisi, risolversi in un aumento, appunto perchè per la canapa vi sono qualità differenti, e se ne possono calcolare nove, che comportano nove differenze di prezzo.

Noi vorremmo pertanto praticamente stabilire, quando si versa la canapa, che il prezzo medio per ogni singolo affittuario, è quello della qualità e quantità che l'affittuario ha effettivamente versato. Nel caso invece che la fibra non sia coltivata, allora il prezzo medio è regolato sulla media generale delle qualità e quantità conferite al Consorzio nazionale produttori canapa.

Si tratterebbe quindi di partire da una base certa. Ritengo che l'emendamento da me presentato sia degno di approvazione.

DE GIOVINE, *relatore*. L'esigenza sentita dal senatore De Leonardis è, a mio parere, già contemplata e soddisfatta dalla vigente regolamentazione in materia.

Ritengo pertanto superfluo l'emendamento proposto da detto senatore.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche a me sembra superfluo l'emendamento in discussione.

DE LEONARDIS. Ritengo, nonostante tutte le istruzioni ministeriali, che consacrare questo principio in una legge sia più utile di tutti i regolamenti ed è per questo motivo che mi permetto di insistere.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

2ª SEDUTA (29 luglio 1958)

B O S I. Dobbiamo anche tener presente che i contadini le istruzioni non le conoscono.

D E L E O N A R D I S. La legge invece è pubblica, tutti ne possono facilmente venire a conoscenza, ed ha maggior valore delle istruzioni.

P R E S I D E N T E. Inviterei il senatore De Leonardis a tradurre il suo emendamento in un ordine del giorno, che verrebbe approvato all'unanimità.

R I S T O R I. Propongo che l'emendamento in esame venga messo ai voti.

P R E S I D E N T E. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore De Leonardis, faccio presente che il rappresentante del Governo si è rimesso al parere del relatore, senatore De Giovine, il quale ritiene l'emendamento superfluo.

D E G I O V I N E, *relatore*. Esaminando ancora una volta l'emendamento aggiuntivo in discussione, vediamo che nella prima parte esso contiene una norma generale; per quanto riguarda la seconda parte, esso stabilisce una norma che in effetti è quella che normalmente si segue.

Dal momento che il senatore De Leonardis insiste perchè l'emendamento da lui presentato venga messo ai voti, ritengo che sia possibile accedere alla sua richiesta.

F E R R A R I. Desidero dichiarare che, pur accettando il contenuto dell'articolo aggiuntivo in discussione, mi oppongo dal punto di vista procedurale, perchè la norma in esso stabilita rientra tra quelle di competenza delle singole sezioni specializzate per le controversie relative ai rapporti di affitto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore De

Leonardis, che verrebbe a costituire l'articolo 4, e del quale do nuovamente lettura:

« Il corrispettivo di affitto, ai fini della applicazione della riduzione relativamente ai canoni convenuti con riferimento al prezzo della canapa, sarà determinato sulla base della media generale dei prezzi, delle qualità e quantità effettivamente conferite dai singoli affittuari.

Nel caso che la fibra non sia coltivata, il prezzo medio per la determinazione del canone in denaro sarà regolato sulla media generale delle qualità e quantità conferite al Consorzio nazionale produttori canapa ».

(È approvato).

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Tale articolo, in seguito all'approvazione dell'articolo aggiuntivo, assume il numero 5.

D E L E O N A R D I S. Dichiaro che ci asterremo dall'approvare il disegno di legge in discussione, a motivo dell'accoglimento degli emendamenti presentati dal relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 17,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari